

ALLEGATO B

Parere della Regione Siciliana – ARTA – Servizio 1

Emissioni in atmosfera

Il presente allegato, composto da n. 7 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI espresso dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dip. Regionale Ambiente - Servizio 1, prot. n. 41174 dell'11/06/2025, acquisito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. 16908 del 12/06/2025, relativo alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., limitatamente al nuovo punto di emissione E8 dell'attività di "FABBRICAZIONE DI IDROPITTURE, RIVESTIMENTI PLASTICI E IMPERMEABILIZZANTI, COLORI, VERNICI E STUCCHI" sita a Palazzolo Acreide, C/da Pantano s.n.c., identificato al N.C.E.U. al fgl 14, p.lla 903, del Comune di Palazzolo Acreide.



Registro Generale di Protocollo
N° 0016908 del 12/06/2025 07:56

Movimento: Arrivo

Data Sped Mail: 11/06/2025 14:10

Tipo Documento:

Classificazione: 11-21

Documento precedente: /

Oggetto: **PROT. 41174 - DITAN COLOR S.R.L. ATTIVITA' DI FABBRICAZIONE DI IDROPITTURE, RIVESTIMENTI PLASTICI E IMPERMEABILIZZANTI, COLORI, VERNICI E STUCCHI PRESSO LO STABILIMENTO SITO NEL COMUNE DI PALAZZOLO A**

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza	PEC
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE		DIPARTIMENTO.AMBIENTE@CERTMA IL.REGIONE.SICILIA.IT

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
Tutela Ambientale ed Ecologia	12/06/2025		TERRITORIO E AMBIENTE	COMPETENZA
Tutela Ambientale ed Ecologia	12/06/2025	13/06/2025	TERRITORIO E AMBIENTE	COMPETENZA
Tutela Ambientale ed Ecologia	12/06/2025		TERRITORIO E AMBIENTE	COMPETENZA
TERRITORIO E AMBIENTE	12/06/2025	12/06/2025	Gruppo Protocollo	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Copia Conforme	Copia Conforme
	Allegato	datiiride.xml
	Allegato	DITAN COLOR parere_signed.pdf



Palermo, prot. n. 41174 del 11.06.2025

OGGETTO: DITAN COLOR S.r.l. – Attività di fabbricazione di idropitture, rivestimenti plastici e impermeabilizzanti, colori, vernici e stucchi presso lo stabilimento sito nel Comune di Palazzolo Acreide (SR) in C.da Pantano.
Procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013.

Parere endoprocedimentale per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Trasmesso solo a mezzo pec

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Settore X Territorio e Ambiente
decimo_settore@pec.provincia.siracusa.it
autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

S.U.A.P. del Comune di Palazzolo Acreide
suap@pec.comune.palazzoloacreide.gov.it

e p.c.

Società Ditan Color S.r.l.
ditancolorsrl@pec.it

- Visto** il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- Vista** la Circolare Ministeriale prot. n. 49801/GAB del 7 novembre 2013 recante "chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59";
- Visto** lo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica dell'08/05/2015 recante adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.P.R. n. 59/2013;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n.410 del 12/11/2019 "Adozione modulistica unificata e standardizzata in materia di Autorizzazione Unica Ambientale";
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii. ed in particolare la parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- Visto** il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;
- Visto** l'art. 2 del D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007, come modificato dal D.A. 19/GAB del 11 marzo 2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione:
- a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale: polveri totali (PTS) 20 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
 - b) per le altre aree: polveri totali (PTS) 40 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

- Visto** il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell’aria in Sicilia” elaborato in conformità al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione del 05/04/2022 n. 9 nella parte riguardante la “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali i sensi all’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3” (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell’Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell’Ambiente, a questo Servizio;
- Visto** il D.D.G. n. 563 del 15 giugno 2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;
- Visto** il D.D.G. n. 902 del 21/11/2013 con cui questo Dipartimento ha rilasciato l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., derivanti dall’attività di produzione premiscelati in polvere alla società Ditan Color S.r.l.;
- Preso atto** che la suddetta autorizzazione è stata rilasciata nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limiti previsti all’art. 3 del suddetto decreto ed in particolare:
- p.e. E1-E7: Polveri totali – Valore limite pari a 40 mg/Nm³;
- Vista** l’istanza di A.U.A., depositata dalla Società Ditan Color S.r.l. presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Palazzolo Acreide (SR), inoltrata dallo stesso con pec del 18/11/2024 (prot. D.R.A. nn. 81124 e 81154 del 19/11/2024) e con pec del 19/11/2024 (prot. D.R.A. nn. 81124, 81154 e 81174 del 19/11/2024 e 81302 del 20/11/2024) avente ad oggetto la richiesta per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per l’attività di “Fabbricazione di idropitture, rivestimenti plastici e impermeabilizzanti, colori, vernici e stucchi” presso lo stabilimento sito nel Comune di Palazzolo Acreide (SR) in C.da Pantano - Fg. 14, P.lla 1140 e Fg. 14, P.lla 903, comprendente i seguenti titoli abilitativi:
- a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii. (modifica sostanziale);
 - b) autorizzazione allo scarico di acque reflue (modifica sostanziale);
- Vista** la nota prot. n. 113/Sett. X del 12/02/2025 (prot. D.R.A. n. 9835 del 17/02/2025) con cui il Libero Consorzio Comunale (LCC) di Siracusa ha indetto la Conferenza di Servizi (CdS) in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art.14 e art. 14-bis della. L.241/90 s.m.i., come previsto dall’art.4 c.6 D.P.R.59/2013 nell’ambito del procedimento *de quo*;
- Vista** la nota prot. D.R.A. n. 16043 del 17/03/2025 con cui questo Servizio ha rilevato che le attività per le quali viene richiesta l’A.U.A. sono svolte in due siti limitrofi ma distinti, identificati in progetto come “due unità locali” denominate “stabilimento 1” e “stabilimento 2” e, considerato che l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., “è rilasciata con riferimento allo stabilimento” (cfr. comma 1), ha richiesto di voler chiarire, ai fini del rilascio del parere di competenza, se le due unità rientrano nella definizione di “stabilimento” di cui all’art. 268 lettera h) del suddetto decreto;
- Vista** la nota del 04/04/2025 (prot. D.R.A. n. 22301 del 09/04/2025) con cui la società Ditan Color S.r.l. ha riscontrato la nota di questo Servizio prot. D.R.A. n. 16043 del 17/03/2025;
- Vista** la nota prot. n. 354/Sett. X del 15/05/2025 (prot. D.R.A. n. 33952 del 20/05/2025) con cui il LCC di Siracusa ha valutato di accogliere positivamente il suddetto riscontro della società Ditan Color S.r.l. e ha riconvocato la CdS;
- Dato atto** che, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/2013, la verifica della correttezza formale dell’istanza è assegnata al SUAP in accordo con il Libero Consorzio Comunale, autorità competente, e che, ai sensi dell’art. 6, comma 1 della L. 241/1990, recepito con l’art. 7 della L.R. 7/2019, la valutazione delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti di legittimazione è assegnata al responsabile del procedimento (di A.U.A.);
- Preso atto** che il gestore ha dichiarato che l’attività non è assoggettata a VIA ai sensi del Codice dell’Ambiente;
- Esaminata** la documentazione trasmessa in uno alla soprarichiamata istanza;
- Preso atto** che, come si evince dalla documentazione tecnica, allegata all’istanza AUA:
- la società svolge già l’attività di produzione premiscelati in polvere giusta autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata da questo Dipartimento con D.D.G. n. n. 902 del 21/11/2013 e che la società dichiara che nulla cambia rispetto a quanto già autorizzato;
 - la modifica richiesta riguarda l’installazione di una nuova attività di produzione di idropittura, rivestimenti plastici e impermeabilizzanti, colori, stucchi e premiscelati in un lotto identificato al NCEU al Fg. 14, P.lla 903 con una capacità produttiva pari a:
 - Tonachina 67.000 kg/anno;
 - Prodotti di rivestimento a spessore (acrilici – silossanici – silicati) 973.000 kg/anno;

- Idropitture 50.000 kg/anno;
- Impermeabilizzanti 140.000 kg/anno;
- la ditta dichiara di operare 260 gg l'anno e 7.5 ore al giorno;
- il nuovo ciclo produttivo prevede la produzione di idropitture, mediante miscelazione a freddo di tutti i componenti necessari, in appositi dispersori, attraverso le seguenti fasi di lavorazione:
 - stoccaggio materie prime;
 - dosaggio materie prime nelle n. 2 impastatrici tramite nastri trasportatori;
 - miscelazione all'interno di n. 4 miscelatori dotati di rubinetto per il caricamento del prodotto finito nei contenitori;
 - confezionamento prodotto finito e stoccaggio in attesa di commercializzazione;
 - pulizia delle macchine con acqua ad ogni ciclo di produzione;
- le materie prime utilizzate durante la fase di produzione costituite da leganti polimerici in emulsione, modificatori reologici, additivi vari (disperdenti, bagnanti, coalescenti), pigmenti e sabbie a base di carbonato di calcio e quarzo, vengono stoccate all'interno del magazzino in particolare:
 - le resine in emulsione vengono stoccate all'interno dei silos;
 - i carbonati di calcio sono contenuti all'interno di sacchi di carta o big bag;
 - gli additivi sono conservati in fusti di metallo o plastica e vengono prelevati manualmente dall'operatore
- le modifiche proposte comporteranno l'installazione di un nuovo punto di emissione denominato E8 al quale vengono convogliate, previo trattamento con filtro a maniche, le emissioni provenienti dalle fasi di:
 - caricamento delle materie prime all'interno delle impastatrici,
 - miscelazione,
 - uscita del prodotto finito dai rubinetti di cui sono dotate le vasche dei miscelatori per essere caricati direttamente nel loro contenitore

Preso atto che, sulla base di quanto dichiarato dalla ditta:

- l'impianto non è soggetto, per consumo di solvente, alle disposizioni di cui all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- la potenzialità in termini di produzione è superiore alla soglia di cui al D. P. Reg. n. 73/GR7/S.G. del 24 marzo 1997 che individua le attività per le quali l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è delegata alle Province Regionali, in attuazione della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71 e di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- tra le materie utilizzate è previsto l'utilizzo di formulati a base di quarzo;
- nelle emissioni convogliate sono presenti composti organici volatili (COV);

Considerato che negli elaborati progettuali viene descritto esclusivamente il nuovo ciclo produttivo relativo all'attività di produzione di idropittura, rivestimenti plastici e impermeabilizzanti, colori, stucchi e premiscelati e viene dichiarato il nulla mutato per le attività già autorizzate con D.D.G. n. 902 del 21/11/2013;

Ritenuto di potere procedere, nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013, alla formulazione del parere per la modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (D.D.G. n. 902 del 21/11/2013) con un istruttoria limitata al nuovo ciclo produttivo fissando, oltre a quanto individuato dalla società, anche il valore limite di emissione per il quarzo (classe III – Allegato I alla parte quinta, Tabella B) e per i COV (Allegato 1 del D.P.R. 59/2013 per le attività di cui al punto I) di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e tabella 1 parte III dell'allegato III alla parte quinta);

Preso atto che i reflui di processo, i reflui assimilabili ai reflui domestici e le acque meteoriche di dilavamento sono scaricati in pubblica fognatura;

Ritenuto pertanto che non sia dovuto il parere preventivo per l'autorizzazione allo scarico di cui all'art. 40 della L.R. n. 27/1986;

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Questo Ufficio, per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per quanto di propria competenza, esprime **parere favorevole per la modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. di cui al D.D.G. n. 902/2013** limitatamente all'Attività di fabbricazione di idropitture, rivestimenti plastici e impermeabilizzanti, colori, vernici e stucchi presso lo stabilimento sito nel Comune di Palazzolo Acreide (SR) in C.da Pantano - Fg. 14, P.lla 903 - Società Ditan Color S.r.l. - nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione di seguito riportati:

Limiti di emissione

Punto Emissione	Provenienza	Portata massima (Nm ³ /h)	Inquinante	V.L.E. (mg/Nm ³)	Sistema abbattimento	Frequenza Autocontrollo
E8	Caricamento materie prime, miscelazione, scarico prodotto finito	14.100	Polveri totali	40	Filtro a maniche	annuale
			Quarzo (come SiO ₂)	5		
			COV	150		

Prescrizioni

Emissioni convogliate

1. I Valori Limite di Emissione (V.L.E.), espressi come concentrazione, sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio e arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata degli impianti.
2. I VLE sono fissati sulla base di quanto dichiarato negli elaborati tecnici prodotti, in conformità alle pertinenti norme previste alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Resta inteso il rispetto dei limiti previsti per ogni singola sostanza pertinente, non già compresa nella superiore tabella, ed appartenente ad una delle classi di cui alle tabelle della Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
3. Il gestore dovrà rispettare comunque i limiti emissivi previsti per ogni singola sostanza non già compresa nella superiore tabella ed appartenente ad una delle classi di cui alle tabelle A1, A2 e D della parte II dell'Allegato I alla parte V del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. I limiti indicati nelle tabelle devono essere rispettati solo se è superata la corrispondente "soglia di rilevanza", espressa come flusso di massa e valutata a monte di eventuali sistemi di trattamento. Ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione si applica quanto previsto nel suddetto allegato.
4. Almeno 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti dovrà esserne data comunicazione all'Autorità Competente (Servizio 1 di questo Dipartimento) e agli organi di Controllo e Vigilanza (ARPA Sicilia e Libero Consorzio Comunale di Siracusa). Dovrà, inoltre, essere formalmente comunicata anche la data di messa a regime che, salvo diversa indicazione, coinciderà con la data di messa in esercizio. In ogni caso la messa a regime non potrà essere fissata oltre il termine massimo di 10 giorni dall'avvio dell'esercizio. Tali date dovranno essere esplicitamente indicate nella comunicazione di cui sopra. Il Gestore, nel periodo continuativo di 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime, dovrà effettuare, in giorni diversi, n. 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate nei punti di emissione, inviando agli organi di controllo, entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate dei punti di emissione.
5. Le emissioni di sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (H340, H350, H360, H350i, H360D o H360F) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dovranno essere limitate nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.
6. Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN13284-1:2017).
7. Ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà:
 - procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
 - ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto;
 - comunicare entro le otto ore successive all'Autorità Competente/Servizio 1 di questo Dipartimento ed agli organi di Controllo e Vigilanza (rispettivamente ARPA Sicilia e Libero Consorzio Comunale di Siracusa) le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
8. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, ecc.) dovrà essere annotata su un apposito registro. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza. Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti, da annotare su apposito registro, dovranno essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti.

Emissioni diffuse

9. Eventuali ulteriori emissioni diffuse tecnicamente convogliabili, compatibilmente con il ciclo produttivo, dovranno essere convogliate sulla base delle migliori tecniche disponibili ad idoneo sistema di abbattimento.
10. Per il contenimento delle emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti e per quelle in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide il Gestore dovrà rispettare tutti i pertinenti accorgimenti tecnico-gestionali individuati nella Parte I e nella Parte II dell'Allegato V della Parte Quinta del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..
11. Il gestore è onerato a relazionare con periodicità annuale agli organi di controllo a decorrere dalla data di autorizzazione sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento, al fine della verifica della loro efficacia.
12. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata degli impianti e per le emissioni fuggitive.

Monitoraggi e controlli

13. Il Gestore dovrà effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate, con la periodicità prevista nella superiore tabella e nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato VI, parte Quinta, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali.
14. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna, rappresentative del periodo di un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
15. Il Gestore dovrà comunicare la data prevista per il monitoraggio periodico con almeno 15 giorni di anticipo alla Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA.
16. I dati relativi al monitoraggio dovranno essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 1 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).
17. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, alla Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA entro 60 giorni dalla data del campionamento.
18. Nel caso in cui il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, dovrà comunicarli agli Enti competenti per il controllo ed a questo Servizio 1/DRA entro le successive 24 ore.
19. Gli Organi di Controllo e Vigilanza effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accertare il rispetto delle superiori prescrizioni e delle pertinenti norme del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Nel corso dell'ispezione il Gestore fornirà agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni, assicurando, in tutti i casi, l'accesso in condizioni di sicurezza (nel rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro) ai punti di prelievo, per lo svolgimento di tutte le verifiche ritenute necessarie da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza. Il Gestore dovrà presentare agli Organi di Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo.

In caso di modifica dell'attività o dell'impianto il Gestore dovrà procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/2013.

È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Il presente parere, con le prescrizioni riportate, viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio. Il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate ne annulla l'efficacia. Sono fatti salvi, pareri, nulla osta e atti autorizzativi di altri soggetti competenti

Il Dirigente Responsabile del Servizio 1

Antonio Patella

**Antonio
Patella**

Firmato digitalmente da
Antonio Patella
Data: 2025.06.11 13:33:45
+02'00'

Il Funzionario Direttivo
Isabella Ferrara

